

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1768 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini***[notificata con il numero C(2019) 7636]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").
- (2) La decisione 2006/168/CE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di bovini.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione 2006/168/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di embrioni di bovini continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di embrioni di bovini.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2006/168/CE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/168/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE è così modificata:

a) dopo la voce relativa alla Svizzera, è inserita la riga seguente:

"GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV"
-----	---	-------------	--------------	--------------

b) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

"JE	Jersey	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV"
-----	--------	-------------	--------------	--------------